

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 1-6430

Approvazione dello schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241-1990 tra la Regione Piemonte, l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, per la redazione del Progetto di bonifica con riferimento al Comprensorio 1 - P.S.R.I.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

- in data 26.03.2015 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e Società F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino;
- in data 22.12.2016 con con d.g.r. n. 1-4438 la Giunta regionale ha individuato l'Azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute e della Scienza di Torino" quale stazione appaltante dell'intervento relativo al lotto 1 del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino;
- con d.g.r. n. 1-5764 del 20.10.2017 la Giunta regionale ha adottato lo schema dell'Accordo di Programma, recante modifica all'Accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 8/2010, per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino nell'ambito Parco della Salute e sede Regione Piemonte (ex ambito Avio-Oval) e per la definizione di un programma di natura urbanistica per l'ambito dei presidi ospedalieri della Città della salute e della scienza di Torino (Molinette, Sant'Anna e Regina Margherita);
- in data 15.11.2017, i legali rappresentanti della Regione Piemonte, del Comune di Torino, dell'Azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute e della Scienza di Torino", dell'Università degli Studi di Torino, di F.S. Sistemi Urbani S.r.l. e di F.S. Italiane S.p.A., hanno sottoscritto il suddetto Accordo di programma, successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75/2017;
- come si evince dall'Accordo di programma e dalla correlata documentazione tecnica e amministrativa, allegata al medesimo, l'area ricadente nel Comprensorio 1 – Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione deve essere sottoposta ad interventi di bonifica della matrice suolo, prima dell'avvio dei lavori di edificazione;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 8 (Attuazione delle bonifiche nel Comprensorio 1) dell'Accordo di programma, l'iter tecnico-amministrativo per l'attuazione degli interventi di bonifica della matrice suolo, dovrà essere svolto in osservanza di quanto definito dal tavolo tecnico interistituzionale da istituire fra i seguenti Enti: Arpa Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, A.S.L. "Città di Torino", l'Azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute e della scienza di Torino" e la Regione Piemonte; il successivo articolo 10 (Impegni delle parti) prevede che l'Azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute e della scienza" di Torino, nel ruolo di stazione appaltante, attivi apposita procedura di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento degli interventi di bonifica.

Considerato che:

- occorre predisporre un progetto di bonifica della matrice suolo dell'area ricadente nel Comprensorio 1, in coerenza con il suddetto Accordo di programma;
- la disciplina delle bonifiche di siti contaminati, dettata dalle disposizioni contenute nella Parte IV del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), risponde all'esigenza di salvaguardare l'ambiente e la salute della collettività, quali interessi pubblici di primaria importanza e connotati da un intreccio di competenze dei diversi livelli di governo (quali Stato, Regioni, Città Metropolitane, Comuni, Agenzie regionali di protezione ambientale, Aziende sanitarie locali);
- la bonifica dell'area riveste un ruolo strategico nella pianificazione territoriale locale, in quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, costituendo un'importante occasione per la riqualificazione di un ambito territoriale;
- in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/2006, il legislatore regionale con la legge regionale 9/2007, ha confermato il riparto delle funzioni amministrative definite dalla legge regionale 42/2002;
- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 241/1990 possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- nella fattispecie sussiste un reciproco interesse comune delle parti in relazione all'oggetto del presente accordo, relativo alla predisposizione del progetto di bonifica della matrice suolo finalizzato alla riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di cui all'Allegato V, Tabella 1, della Parte IV (Norme in materia di Gestione rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006;
- pertanto l'interesse suddetto può essere qualificato come interesse comune ai sensi del richiamato articolo 15 della legge 241/1990 peraltro, presso gli enti partecipanti al presente accordo, esistono le competenze tecniche e le strutture adeguate allo svolgimento dell'attività finalizzata alla predisposizione del progetto suddetto.

Ritenuto pertanto di condividere e di approvare le finalità ed i contenuti dello schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, l'Azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino, la Città Metropolitana di Torino e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, finalizzato alla predisposizione del Progetto di bonifica (Allegato A);

- di dare mandato al responsabile della Direzione Segretariato generale di sottoscrivere il presente Accordo di collaborazione in rappresentanza della Regione Piemonte e di apportare al medesimo le eventuali modifiche non sostanziali che si ritengano necessarie in sede di sottoscrizione;
- di demandare al responsabile della Direzione Segretariato generale il compito di individuare, nell'ambito del personale del ruolo della Giunta regionale, due dipendenti tecnici e due dipendenti amministrativi dotati di comprovate e qualificate competenze ed esperienza, nelle attività oggetto dell'Accordo di collaborazione, previa acquisizione della relativa disponibilità e in raccordo con i responsabili delle Direzioni interessate;
- di stabilire che lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative oggetto dell'allegato Accordo di collaborazione non comporta trattamenti economici aggiuntivi nei confronti dei dipendenti regionali a tal fine individuati ritenendo, tali attività, comprese nel trattamento economico in godimento;
- di stabilire che la fornitura di dotazioni strumentali e il supporto informatico al gruppo di progettazione non comportano oneri a carico del bilancio regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA
DI ACCORDO

(ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990)

TRA

la Regione Piemonte (P.IVA 02843860012), con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165, in persona del Segretario generale dott. Michele Petrelli, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Regione

E

la Città Metropolitana di Torino (P.IVA 01907990012), con sede legale in Torino, Corso Inghilterra n. 7, in persona del Segretario generale dott. Mario Spoto, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana di Torino

E

l'Azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino, in qualità di Stazione Appaltante (P.IVA 10771180014), con sede legale in Torino, Corso Bramante n. 88, in persona del Commissario avv. Gian Paolo Zanetta, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ospedaliera universitaria

E

l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (P.IVA 07176380017) con sede legale in Torino, via Pio VII n. 9, in persona del Direttore generale dott. Angelo Robotto, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia.

PREMESSO CHE

- in data 26.03.2015 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e Società F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino;
- in data 22.12.2016 con d.g.r. n. 1-4438 la Giunta regionale ha individuato l'Azienda ospedaliera universitaria (nel seguito A.O.U.) "Città della Salute e della Scienza di Torino" quale stazione appaltante dell'intervento relativo al lotto 1 del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino;
- con d.g.r. n. 1-5764 del 20.10.2017 la Giunta regionale ha adottato lo schema dell'Accordo di Programma, recante modifica all'Accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 8/2010, per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino nell'ambito Parco della Salute e sede Regione Piemonte (ex ambito Avio-Oval) e per la definizione di un programma di natura urbanistica per l'ambito dei presidi ospedalieri della Città della salute e della scienza di Torino (Molinette, Sant'Anna e Regina Margherita);
- in data 15.11.2017, i legali rappresentanti della Regione Piemonte, del Comune di Torino, dell'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza di Torino", dell'Università degli Studi di Torino, di F.S. Sistemi Urbani S.r.l. e di F.S. Italiane S.p.A., hanno sottoscritto il suddetto

Accordo di programma, successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75/2017 (nel seguito Accordo di programma);

- come si evince dall'Accordo di programma e dalla correlata documentazione tecnica e amministrativa, allegata al medesimo, l'area interessata dalla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino è sottoposta a vari interventi di bonifica, alcuni dei quali risultano già in corso d'opera e in fase di ultimazione;

- ai fini odierni occorre dare avvio al procedimento di bonifica della matrice suolo dell'area che, secondo le indicazioni dell'Accordo di programma, ricade nel Comprensorio 1 – Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione.

Considerato che:

- ai sensi dell'Accordo di programma, la natura e complessità dell'intervento richiedono di individuare modalità e procedure chiare e condivise preliminarmente all'avvio dei lavori di bonifica, per tale ragione si è pattuito che l'iter tecnico-amministrativo per l'attuazione degli interventi di bonifica della matrice suolo, propedeutici alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione-Comprensorio 1 (nel seguito P.S.R.I.), sia gestito in attuazione di quanto definito dal tavolo tecnico interistituzionale previsto all'articolo 8 (Attuazione delle bonifiche nel Comprensorio 1) dell'Accordo di programma in parola, da istituire fra i seguenti Enti: Arpa Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, A.S.L. "Città di Torino", A.O.U. "Città della Salute e della scienza di Torino" e Regione Piemonte;

- sempre ai sensi dell'Accordo di programma gli interventi di bonifica da realizzare nel Comprensorio 1 riguardano in particolare la matrice suolo; tali interventi beneficiano del contributo pubblico ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988);

- come evidenziato nell'Accordo di programma suddetto, la successiva fase di attuazione degli interventi di bonifica di cui al Comprensorio 1, sarà oggetto di apposita procedura di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016, gestita dall'A.O.U. "Città della Salute e della scienza" di Torino in qualità di stazione appaltante (v. art. 10 dell'Accordo di programma).

Rilevato che:

- la disciplina delle bonifiche di siti contaminati, dettata dalle disposizioni contenute nella Parte IV del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), risponde all'esigenza di salvaguardare l'ambiente e la salute della collettività, quali interessi pubblici di primaria importanza e connotati da un intreccio di competenze dei diversi livelli di governo (quali Stato, Regioni, Città Metropolitane, Comuni, Agenzie regionali di protezione ambientale, Aziende sanitarie locali);

- la bonifica dell'area riveste un ruolo strategico nella pianificazione territoriale locale, in quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, costituendo un'importante occasione per la riqualificazione di un ambito territoriale;

- in coerenza con le disposizioni del d.lgs. 152/2006, il legislatore regionale, con la legge regionale 9/2007, ha confermato il riparto delle funzioni amministrative definite dalla legge regionale 42/2002;

- la legge 241/1990, all'articolo 15, prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- nella fattispecie sussiste un reciproco interesse comune delle parti in relazione all'oggetto del presente accordo, relativo alla predisposizione del progetto di bonifica della matrice suolo finalizzato alla riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di cui all'Allegato V, Tabella 1, della Parte IV (Norme in materia di Gestione rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006;

- pertanto l'interesse suddetto può essere qualificato come interesse comune ai sensi del richiamato articolo 15 della legge 241/1990;

- esistono presso gli enti partecipanti al presente accordo le competenze tecniche e scientifiche e le strutture adeguate allo svolgimento dell'attività finalizzata alla predisposizione del progetto suddetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante della presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità dell'attività)

1. Oggetto del presente accordo è la redazione del progetto di bonifica il cui fine è la riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di cui all'Allegato V, Tabella 1 della Parte IV (Norme in materia di Gestione rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006.

2. L'area interessata dal progetto di bonifica è quella indicata nell'Accordo di programma ricadente nel Comprensorio 1 – del P.S.R.I. ed è compresa tra il piano campagna ed una quota indicativa pari a circa – 6 m, pertanto non interessa la falda freatica; in tale caso il d.lgs. 152/2016 prevede lo svolgimento di una procedura semplificata applicabile a siti di qualsiasi dimensione e complessità secondo le disposizioni contenute nel relativo articolo 242 bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica).

3. Gli interventi di bonifica necessari alla realizzazione del P.S.R.I. sono realizzati con procedura attuativa distinta e preliminare a quella relativa agli interventi edilizi. L'iter tecnico-amministrativo per la bonifica della matrice suolo è gestito in attuazione di quanto definito dal tavolo tecnico interistituzionale di cui all'articolo 8 (Attuazione delle bonifiche nel Comprensorio 1) dell'Accordo di programma.

4. La procedura semplificata per le operazioni di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 bis del d.lgs. 152/2006 prevede le seguenti fasi operative:

- a) redazione di uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito e delle numerose indagini geologico-ambientali effettuate dal 2007 ad oggi, nonché degli interventi di bonifica già eseguiti o attualmente in corso di realizzazione; il progetto dovrà tenere conto delle opere connesse ai cantieri della nuova sede regionale e della viabilità;
- b) redazione di un cronoprogramma di svolgimento dei lavori - per siti superiori a 15.000 mq, come nel caso in oggetto, possono essere previste al massimo tre fasi di bonifica - il termine di esecuzione è 12 mesi dall'avvio; il cronoprogramma deve precisare oltre agli interventi per la bonifica anche le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda;
- c) il progetto di bonifica deve essere sottoposto a cura del responsabile unico del Procedimento ad apposita conferenza di servizi, che ai fini odierni è rappresentata dal tavolo tecnico interistituzionale previsto all'articolo 8 (Attuazione delle bonifiche nel Comprensorio 1) dell'Accordo di programma;

- d) entro 90 giorni dalla convocazione, l'Ente responsabile del procedimento adotta l'atto di approvazione conclusivo, dando avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di bonifica;
- e) la bonifica si deve concludere nei successivi 12 mesi, fatta salva eventuale proroga motivata e concordata fra le parti;
- f) ultimati gli interventi di bonifica è redatto il Piano di caratterizzazione, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

5. Il Piano di caratterizzazione, ai sensi del citato art. 242 bis, è da intendere come indagine che restituisce in modo chiaro ed esaustivo lo stato della non contaminazione - o contaminazione residua – a completamento degli interventi di bonifica effettuati e che ha quindi i contenuti di un piano di collaudo, da redigere in ottemperanza ai criteri generali di cui all'Allegato 2 della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Articolo 3

(Impegni delle parti)

1. L'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza di Torino" in qualità di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di bonifica del Comprensorio 1, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 7 (Interventi di bonifica) dell'Accordo di programma, si impegna a:

- nominare il responsabile unico del procedimento di bonifica;
- gestire le fasi amministrative della progettazione e la fase successiva della gara;
- fornire tutta l'assistenza amministrativa necessaria.

2. La Regione si impegna a:

- individuare, nell'ambito del proprio personale di categoria, i componenti del gruppo di progettazione nel rispetto di quanto indicato all'articolo 4 (Referenti tecnici e amministrativi del progetto di bonifica);
- fornire al gruppo di progettazione la dotazione strumentale (hardware e software) necessaria alla redazione del progetto;
- garantire il supporto informatico al gruppo di progettazione;
- fornire gli arredi in comodato d'uso gratuito al gruppo di progettazione per il tempo necessario all'espletamento delle relative attività.

3. La Città Metropolitana di Torino si impegna a:

- individuare, nell'ambito del proprio personale di categoria, i componenti del gruppo di progettazione nel rispetto di quanto indicato all'articolo 4 (Referenti tecnici e amministrativi del progetto di bonifica);
- concedere l'uso di strumentazioni topografiche GPS proprie dell'Ente;
- fornire al gruppo di progettazione, tramite i propri Uffici competenti, l'eventuale supporto conoscitivo ambientale necessario per la redazione del progetto di bonifica.

4. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale si impegna a:

- ospitare presso la propria sede di Via Pio VII n. 9 il gruppo di progettazione e fornire il necessario supporto logistico;
- fornire al gruppo di progettazione, tramite i propri Uffici competenti, il supporto tecnico-ambientale necessario per la redazione del progetto di bonifica.

Articolo 4

(Referenti tecnici e amministrativi del Progetto di bonifica)

1. Le Parti, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, nominano i referenti tecnici e amministrativi delle attività di progetto, dandosi reciproca comunicazione.

2. Considerate le specifiche competenze tecniche e amministrative e altresì l'esperienza acquisite in materia, ai fini del presente accordo sono individuate le seguenti figure professionali e le correlate funzioni tecnico-amministrative:

a) Per L'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza di Torino":

- un funzionario tecnico, con funzioni di responsabile unico del procedimento e, in particolare, di coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione del progetto di bonifica.

b) Per la Regione Piemonte:

- un funzionario tecnico con funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento nel coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione del progetto di bonifica e con specifico incarico di valutare e organizzare i dati geologici, idrogeologici e analitici forniti da Arpa e Città Metropolitana;
- un funzionario tecnico con specifico incarico, in materia di sicurezza, di analisi delle interferenze tra cantieri esistenti e cantieri futuri e di predisposizione del capitolato speciale d'appalto e dei computi metrici;
- due funzionari amministrativi con specifico incarico in materia di gestione documentale, archiviazione digitale dei dati analitici e di comunicazione.

c) Per la Città Metropolitana di Torino:

- un funzionario tecnico con specifico incarico di predisposizione del cronoprogramma delle opere e di analisi delle attività di cantiere previste in fase di realizzazione della bonifica;
- due funzionari tecnici con specifico incarico in materia di rilevamento topografico ed elaborazione dei dati in ambiente CAD.

3. Le parti concordano che il tempo lavoro dei referenti tecnici e amministrativi da dedicare alla progettazione oggetto del presente accordo sarà così ripartito:

- per i funzionari regionali, è previsto un monte orario settimanale pari a circa il 50% del tempo lavoro;
- per i funzionari della Città Metropolitana di Torino, è previsto un monte orario complessivo pari a circa 30 giorni lavorativi.

Articolo 5

(Responsabili dell'accordo)

1. I Responsabili dell'accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- per l'Azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino l'avv. Gian Paolo Zanetta;
- per la Regione il dott. Michele Petrelli;
- per la Città Metropolitana di Torino il dott. Mario Spoto;
- per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale il dott. Angelo Robotto.

2. In particolare le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente accordo e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse.

Articolo 6
(Responsabilità per danni)

1. Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 7
(Oneri finanziari)

1. La sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività tra di esse né alcun trattamento economico ulteriore nei confronti del personale partecipante.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante l'attuazione del presente accordo.

Articolo 9
(Durata)

1. L'accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipulazione sino alla data della validazione del Piano di caratterizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 242 bis del d.lgs. 152/2006.

Articolo 10
(Modifiche)

1. Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 11
(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 del codice civile.

Articolo 12
(Vincolatività dell'accordo)

1. Le parti del presente accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere atti successivi che violino od ostacolino l'accordo o che contrastino con esso.

Articolo 13

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal d.lgs. n. 81/2008.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia protezione dei dati personali).

Articolo 15

(Controversie)

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Torino.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, co. 1, del d.lgs. 82/2005).